



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

All. A alla Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 02.02.2012

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dello

Sportello
Unico
delle
Attività
Produttive

Indice:

| | |
|---|---------|
| Art. 1 – Oggetto | Pag. 03 |
| Art. 2 - Finalità e campo di applicazione | Pag. 03 |
| Art. 3 - Definizioni | Pag. 03 |
| Art. 4 - Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure | Pag. 04 |
| Art. 5 - Organizzazione e composizione del SUAP | Pag. 04 |
| Art. 6 - Responsabile e referenti interni | Pag. 05 |
| Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico | Pag. 05 |
| Art. 8 - Incarico di responsabile dello Sportello Unico | Pag. 06 |
| Art. 9 - Definizione degli ambiti di competenza | Pag. 06 |
| Art. 10 - Coordinamento | Pag. 06 |
| Art. 11 – Pre-istruttoria | Pag. 07 |
| Art. 12 - Procedimento automatizzato | Pag. 07 |
| Art. 13 - Procedimento ordinario | Pag. 08 |
| Art. 14 - Procedimento di variante urbanistica semplificata | Pag. 08 |
| Art. 15 - Collaudo | Pag. 08 |
| Art. 16 - Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche | Pag. 09 |
| Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali | Pag. 09 |
| Art. 18 - Pubblicità | Pag. 10 |

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa del SUAP ai sensi del DPR 07/09/2010 n. 160.
2. Lo Sportello Unico è l'unità organizzativa comunale che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. La risposta telematica unica è costituita dalla collazione dei documenti e/o provvedimenti interlocutori e/o finali adottati dalle unità organizzative comunali cui il procedimento è assegnato ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, e di quelli trasmessi da tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

Art. 2 - Finalità e campo di applicazione

1. Il SUAP persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall' art. 97 Cost. e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di interlocuzione relativa a tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi.
2. Esso opera, nei limiti di competenza, quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del territorio di competenza, assicurando la gestione del procedimento unico, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, promuovendo con gli uffici che si occupano di materia di marketing territoriale, la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
3. Per le finalità indicate dal Decreto è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
4. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e rapidità.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a. **SUAP**: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 11. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
 - b. **Responsabile**: il Responsabile dello Sportello Unico nominato con provvedimento del Sindaco o con altro atto previsto dalle norme vigenti;
 - c. **Referente interno per l'edilizia produttiva**: il dipendente dell' Amministrazione Comunale individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un ufficio o servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico (individuato nella persona del Responsabile del procedimento Area tecnica);
 - d. **Referente interno per il commercio**: il dipendente dell' Amministrazione Comunale individuato come responsabile delle fasi endo-procedimentali di competenza di un ufficio o servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico (individuato nella persona del Responsabile Area Servizi Generali);
 - e. **Referente esterno del SUAP**: il dipendente dell' Amministrazione terza individuato come responsabile del procedimento/provvedimento finale di una o più materie rientranti nella

disciplina dello Sportello Unico o ad esse collegate, da parte dei competenti organi dell'Amministrazione interessata;

- f. **Struttura**: il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività produttive, i referenti interni del Comune ed il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, a disposizione del SUAP nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento;
 - g. **Decreto**: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - h. **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990;
 - i. **Procedimento automatizzato**: la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a scia o a mera comunicazione;
 - j. **Procedimento ordinario**: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento abilitativo espresso;
 - k. **Procedura di collaudo**: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 10 del Decreto;
 - l. **Portale**: le pagine web del sito "www.impresainungioimo.gov.it";
 - m. **Sito**: le pagine web dell'Ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive;
 - n. **PEC**: la posta elettronica certificata del SUAP;
 - o. **E-mail**: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del SUAP;
 - p. **Variante ordinaria**: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - q. **Variante semplificata**: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall'art. 8 del Decreto;
 - r. **CAD**: codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal D.to Lvo 30 dicembre 2010, n. 235;
2. Si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 4 - Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nel Decreto, dal presente regolamento e dal CAD e in formato PDF.
2. La presentazione con modalità diversa da quella telematica (PEC o portale dedicato) determina, l'inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e l'irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta l'attivazione di alcun procedimento amministrativo
3. **Il** SUAP provvede, all'inoltramento telematico della documentazione (comunicazione di protocollazione della pratica) al referente interno del SUAP il quale provvede ad inoltrarla alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, con le Amministrazioni competenti il SUAP potrà definire modalità di trasmissione telematica ulteriori a quelle previste e consentite dalla vigente normativa. La comunicazione da parte del SUAP al referente interno di protocollazione della pratica equivale ad individuazione del responsabile dell'endoprocedimento.

Art. 5 - Organizzazione e composizione del SUAP

1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli enti coinvolti nella procedura SUAP attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
3. La Giunta può dettare indirizzi e criteri applicativi al fine di coordinare le attività dello Sportello Unico con quelle degli altri uffici dell'Amministrazione.
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive si configura come "modulo organizzativo che, nel rispetto dell'organizzazione interna, si pone come interfaccia per l'utenza relativamente alle pratiche di competenza";
5. Dirigenti o i responsabili dei procedimenti o endoprocedimenti esterni all'ente collaborano con il responsabile del SUAP in conformità con il Decreto e secondo i rispettivi ordinamenti, nonché sulla base di protocolli di intesa o accordi che dovessero intervenire con l'Amministrazione.
6. Il Responsabile del SUAP ed i responsabili degli endoprocedimenti interni all'ente si avvalgono

direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale loro assegnato, concordando i tempi e le forme di collaborazione per il rispetto del Decreto e del presente regolamento, anche mediante protocolli interni.

7. Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente regolamento, il personale dell'Amministrazione Comunale mantiene la dipendenza funzionale dall'unità organizzativa di appartenenza, fermo restando l'obbligo di rispettare ordini di servizio e direttive volte al rispetto delle procedure e dei termini previsti dal Decreto e dal presente regolamento.
8. Il Responsabile del SUAP propone la concertazione e i protocolli d'intesa con le amministrazioni esterne, affinché, nelle forme e nei limiti previsti, i responsabili degli endoprocedimenti interni si possano avvalere della loro collaborazione per l'espletamento dei procedimenti, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi responsabili.
9. I responsabili dei servizi interni all'ente, che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via temporanea, od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello Unico delle Attività Produttive, devono comunque prendere in carico le pratiche relative al SUAP, al fine di garantire il rispetto dei tempi procedurali di cui al presente regolamento e sono soggetti alle direttive di carattere organizzativo del SUAP.
10. I responsabili dei servizi interni all'ente ed i propri collaboratori dovranno comunicare tempestivamente al responsabile del SUAP gli aggiornamenti legislativi, procedurali e di modulistica relativi ai procedimenti. Dovranno inoltre assicurare la massima disponibilità per la revisione della modulistica, delle informazioni relative a procedimenti di competenza dello Sportello Unico e della banca dati informatica relativa, oltre alle procedure di informazione ed accesso.
11. Ferme restando le attribuzioni dei responsabili dei singoli endoprocedimenti, il Responsabile del SUAP coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:
 - a. richieste informali (telefoniche o telematiche);
 - b. incontri e conferenze interne dei servizi;
 - c. richieste formali con sollecito;
 - d. altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Art. 6 - Responsabile e referenti interni

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un responsabile.
2. Al Responsabile compete, salvo delega espressa ad altro funzionario anche in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti:
 - a. l'inoltro telematico, della documentazione presentata dalla ditta ai referenti, interni i quali provvedono ad inoltrarla, alle Amministrazioni esterne che intervengono nel procedimento. I referenti interni sono responsabili dell'endoprocedimento e curano la trasmissione al responsabile SUAP della relazione istruttoria conclusiva e della proposta di provvedimento definitivo, degli atti di interruzione e di sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della documentazione di esito negativo del procedimento. Il referente interno collaziona i provvedimenti conclusivi e ne cura la trasmissione al SUAP. Il referente interno, qualora venga riscontrata la necessità, propone al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi;
 - b. trasmette all'organo o ufficio competente, con le modalità previste dal Decreto e dal CAD, il provvedimento di convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al Decreto;
 - c. la responsabilità di vigilare sul rispetto da parte dei funzionari dell'ente del Decreto e del presente regolamento, predisponendo eventuali proposte correttive.
3. La responsabilità della gestione tecnica finanziaria ed amministrativa ivi compresi autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane della struttura dello Sportello Unico è assegnata al responsabile del settore tecnico;

Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
 - a. rimette al richiedente le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni non presentate in conformità dell'art. 4
 - b. vigila, mediante il sistema informatico, sull'attività dei funzionari responsabili dei procedimenti SUAP, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di competenza;
 - c. segue l'andamento dei procedimenti interpellando il referente interno responsabile del procedimento di competenza;
 - d. sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - e. cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le

- amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
- f. cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
2. Il Responsabile organizza e, qualora non ne abbia la competenza, propone disposizioni al soggetto o organo competente affinché il SUAP impronti la propria attività ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile; rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
 - c. divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - d. standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
 - e. costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
 - f. fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, con particolare riguardo alla informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economico-produttive, sulle possibilità occupazionali.
 3. A tal fine il SUAP attua:
 - a. forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti, le imprese;
 - b. accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse e di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 - Incarico di responsabile dello Sportello Unico

1. L'assegnazione dell'incarico di responsabile dello Sportello Unico è temporanea e revocabile ed è conferita dal Sindaco secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di concorsi.
2. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco ed è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

Art. 9 - Definizione degli ambiti di competenza

1. Il Responsabile dello Sportello Unico svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive del Sindaco, e risponde nei confronti degli organi di direzione politica:
 - a. del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
 - b. dei rendimenti e dei risultati della gestione tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
 - c. della funzionalità della struttura organizzativa a cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
 - d. del buon andamento e della economicità della gestione.
2. Lo Sportello, previa adozione da parte dell'organo competente delle necessarie misure organizzative e dotazione delle risorse umane e strumentali, può curare:
 - a. l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica;
 - b. la ricezione delle richieste di appuntamento e di indicazione delle conferenze dei servizi;
 - c. la ricezione, la protocollazione, lo smistamento delle pratiche, l'archiviazione informatica dei provvedimenti finali;
 - d. l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti i endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
 - e. ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato al Responsabile.

Art. 10 - Coordinamento

1. Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate dal presente

- regolamento, nei confronti delle altre strutture dell'Ente cointeressate a dette attività.
2. A tal fine il Responsabile dello SUAP può proporre al responsabile della STRUTTURA l'emanazione di apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
 3. Le altre strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti.
 4. Il Responsabile dello SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
 5. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello Sportello Unico con le modalità definite e concordate con il Responsabile.

Art. 11 – Pre-istruttoria

1. Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere al SUAP, in via telematica:
 - a. un parere preventivo, cioè una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle operazioni di cui al presente regolamento. Il Responsabile del settore di riferimento, sentiti gli uffici interni (i quali si curano di acquisire i pareri degli enti esterni, qualora interessati nel procedimento) si pronuncia, attraverso il SUAP, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo. Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. Sono in ogni caso considerati procedimenti di minore complessità i procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività, SCIA ed a comunicazione. L'interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preventivo e presentare la domanda unica. La struttura e gli enti ed uffici coinvolti si pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall'interessato
 - b. l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria, anche telematica, cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale e, a seguito della stessa sono trasmessi direttamente all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o ad altro dallo stesso indicato i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento con indicazione dell'iter procedimentale ottimale.
 - c. una consulenza specifica, cioè una attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per lo svolgimento di un procedimento di competenza dello Sportello Unico.
2. Le attività di cui al comma precedente sono subordinate al pagamento di un corrispettivo determinato con apposito atto deliberativo, salve le tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative sostenute.

Art. 12 - Procedimento automatizzato

1. A seguito della presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP trasmette, mediante software dedicato, i documenti informatici al referente interno, il quale procede all'effettuazione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti previa definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato secondo le seguenti direttive:
 - a. controllo completo e dettagliato dei procedimenti per i quali vi possano essere sospetti di false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure, dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto di intervento;
 - b. controllo a campione delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di una agenzia per le imprese;
 - c. controllo a campione delle procedure relative ad imprese certificate con certificazione di qualità;
 - d. controllo a campione delle procedure relative a sub-ingressi, cessazioni o variazioni societarie;
 - e. controllo a campione delle dichiarazioni concernenti i requisiti morali e professionali;

- f. controllo a campione delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di forme di assistenza
 - g. preventiva da parte degli uffici (accettazione controllata, parere preventivo e simili).
2. Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:
 - a. qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità telematica conforme alla normativa (mail ordinaria, firma digitale scaduta, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato in assenza di delega formale da parte dell'interessato, mancata elezione del domicilio presso il soggetto delegato e non definizione dell'indirizzo di PEC presso cui inviare le comunicazioni, ecc ...);
 - b. qualora le procedure presentate non siano chiaramente ed univocamente identificabili;
 - c. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
 3. In caso di irricevibilità, gli effetti abilitati vi decorrono dalla ripresentazione o integrazione della documentazione in formato completo e regolare;
 4. Il procedimento dovrà essere concluso nei tempi e nei modi della normativa vigente sia Statale che Regionale.

Art. 13 - Procedimento ordinario

1. Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato l'interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni.
2. Lo Sportello Unico trasmette la documentazione agli uffici interessati (referente interno) i quali acquisiscono gli atti di assenso ai sensi del Decreto, della legge 241/1990, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli enti interessati secondo le modalità stabilite all'art. 6.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP, su richiesta del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 o anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia, può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore,
4. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del D.L. 112/2008.
5. Nei procedimenti di cui al presente articolo l'Agenzia per le imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi del Decreto, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il procedimento dovrà essere concluso nei tempi e nei modi della normativa vigente sia Statale che Regionale.

Art. 14 - Procedimento di variante urbanistica semplificata

1. Qualora lo strumento urbanistico comunale non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, finalizzata alla variazione dello strumento urbanistico. Detta variazione avverrà secondo le procedure previste dalla normativa in quel momento in vigore.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti,
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di

cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Art. 15 - Collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a. la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b. nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
 - c. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
2. Il SUAP cura la trasmissione della documentazione di cui al comma 1 agli uffici comunali competenti (referente interno) i quali curano la trasmissione se necessario, alle amministrazioni competenti. I referenti interni e le amministrazioni competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il referente interno, sulla base dei provvedimenti inviati dalle amministrazioni o degli uffici competenti, collaziona il provvedimento unico necessario, assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa. Trasmette al SUAP, in via telematica, la documentazione e questi provvede a dare comunicazione all'interessato; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
3. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto.
4. L'imprenditore comunica in ogni caso al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo, che provvede a trasmetterlo mediante il sistema informatico a referente interno, il quale la trasmette se necessario, alle amministrazioni competenti.

Art. 16 - Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre unità organizzate che con esso interagisce.
3. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.
4. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dal Decreto ed il collegamento con il Portale nazionale.
5. Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura informatica e del sito internet.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di permettere all'eventuale utenza non adeguatamente informatizzata di rispettare i commi 1 e 2 del precedente art. 4, l'Amministrazione può concordare in via temporanea con enti pubblici, enti di diritto pubblico, ordini professionali, CAF, associazioni di categoria ed enti accreditati, nel rispetto del CAD, forme di collaborazione per rendere possibile il rispetto della normativa e della formazione di copia informatica del documento analogico.
2. In attesa che il software in dotazione al SUAP sia in grado al momento di ricezione della Scia, di verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, la verifica può essere effettuata in modalità diverse purché, in caso di verifica positiva, sia rilasciata e trasmessa al richiedente nei tempi tecnici necessari la ricevuta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, del procedimento amministrativo ed alla vigente normativa in materia di attività

- produttive,
4. Le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella legge 241/1990, nel Decreto e nel presente regolamento senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.
 5. Le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore del DPR 160/2010 e non ancora concluse sono portate a termine direttamente dal responsabile del procedimento a cui sono state assegnate fino alla loro conclusione, in forma cartacea.

Art. 18 - Pubblicità

Copia del regolamento deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.